

Armonizzazione contabile

Servizio di assistenza ai Comuni

IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

webinar

10 marzo 2015

Stefania Villa

Il riaccertamento straordinario dei residui

La procedura di riaccertamento straordinario dei residui è articolata nelle seguenti attività:

- 1) eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate (art. 183 comma 5, del TUEL vigente nel 2014) e determinazione delle corrispondenti quote vincolate del risultato di amministrazione al 1/1
- 2) eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2014, destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi, e individuazione delle relative scadenze
- 3) determinazione del fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2015 del bilancio di previsione 2015-2017, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi reimputati di cui al punto 2, se positivo

Il riaccertamento straordinario dei residui

4) determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, in considerazione dell'importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell'importo del fondo pluriennale vincolato alla stessa data

5) individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015

6) variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015-2017, se approvato (sia quello conoscitivo che quello autorizzatorio) al fine di consentire:

a) l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2015;

b) l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2015 e in entrata e spesa degli esercizi successivi;

Il riaccertamento straordinario dei residui

c) l'eventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione;

d) l'adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa (di competenza e di cassa) agli importi da reimputare e all'ammontare riaccertato dei residui attivi e passivi. Il pareggio del bilancio è garantito dall'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata, nel caso in cui la reimputazione delle spese risulti di importo superiore alla reimputazione delle entrate;

e) l'applicazione, tra le spese di ciascun esercizio, della quota dell'eventuale risultato di amministrazione negativo;

7) ri-accertamento e re-impegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2014.

Il riaccertamento straordinario dei residui è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando le reimputazioni nelle scritture contabili. Il bilancio di previsione approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni.

Il riaccertamento straordinario dei residui

La stessa Corte dei Conti, nella recente delibera 4/2015 Sezione Autonomie sulle linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle Regioni e degli Enti locali, ha detto a proposito del riaccertamento straordinario dei residui:

“L’operazione è straordinaria, non frazionabile e non ripetibile in considerazione delle finalità che sono quelle di adeguare l’ammontare unitario e complessivo dei residui attivi e passivi al nuovo principio della competenza finanziaria cosiddetta potenziata, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno in corso.

L’adeguamento opera sui residui attivi e passivi determinati alla data del 31 dicembre 2014 e contenuti nel relativo rendiconto, che è costruito e approvato sulla base dell’ordinamento contabile e finanziario previgente. Tale rendiconto deve subire alla data del 1° gennaio 2015 una rivisitazione complessiva che, in applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, mira a garantire il superamento di tutte le criticità contenute nella rappresentazione contabile derivante dall’applicazione dell’ordinamento vigente nel 2014.”

Il riaccertamento straordinario dei residui

In una parte successiva (paragrafo 7) la Corte parla del Fondo Pluriennale Vincolato come “rafforzamento della funzione programmatoria” .

“Il nuovo modo di rappresentare la programmazione, gestione e rendicontazione delle spese pubbliche valorizza la variabile temporale nell’impiego delle risorse acquisite.

L’ordinamento precedente era caratterizzato da una sostanziale a –temporalità della programmazione e gestione degli impieghi di risorse: con i residui “tecnici” e con gli impegni degli accantonamenti di risorse, la rappresentazione contabile si rendeva opaca e non consentiva di valutare i tempi dell’azione amministrativa in termini di effettivo impiego delle risorse acquisite, misurato da obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute, e di determinazione della distanza temporale tra il momento di acquisizione dei mezzi finanziari e il momento del loro impiego.

Si realizza nel nuovo contesto il vero significato programmatico e di controllo del Fondo pluriennale vincolato che deriva dal riaccertamento straordinario dei residui:

rappresentare e gestire, in modo responsabile e controllato, il divario temporale esistente tra il momento del reperimento delle entrate, di norma vincolate, e quello del loro utilizzo per il raggiungimento delle finalità istituzionali, legate all’esercizio delle funzioni fondamentali dell’ente.

Il monitoraggio e il controllo dei tempi dell’azione amministrativa garantiscono la trasparenza nei confronti della comunità di riferimento e l’utilizzo efficiente delle risorse prelevate in relazione ai servizi effettivamente resi e agli investimenti concretamente realizzati

Domande- 1- Investimenti

Il mio Comune è in armonizzazione dal 2014. In sede di riaccertamento straordinario dei residui del 2014 ho reimputato nel 2014, sia come entrata che spesa, dei lavori finanziati con contributo della regione Veneto, in armonizzazione dal 2015. Nel 2014 una parte di questi lavori però non sono stati avviati. Oggi, prima del riaccertamento residui, mi trovo nella necessità di dover aggiudicare tali lavori. Come devo procedere?

Si potrà procedere con l'aggiudicazione, prima del riaccertamento dei residui, nel caso in cui si ricada nelle fattispecie previste al punto 5.4 a del principio (impegno giuridicamente perfezionato di una o più voci inserite nel quadro economico, esclusa la progettazione) che prevedono al 31/12 la re imputazione della spesa.

Anche il residuo attivo sarà oggetto di reimputazione, presupponendo che si tratti di contributo a rendicontazione.

Invece nel caso in cui non ci si trovi nelle fattispecie rappresentate al punto 5.4. a l'impegno non può essere mantenuto: andrà cancellato e dovrà essere riscritto, con la relativa entrata, nell'esercizio 2015.

Per completezza si evidenzia più in generale che

nel corso dei riaccertamenti ordinari al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.

Domande- 1- Investimenti

Nel caso in cui un'opera finanziata in parte dalla Regione Lombardia sia interamente pagata nell'anno 2014 mentre resta ancora da riscuotere una parte del contributo (da erogare a consuntivo) a copertura di queste spese anticipate dall'Ente. Tale entrata dovrà essere reimputata nel 2015 (con la possibilità di un disavanzo a seguito del riaccertamento straordinario) o la posso mantenere a residuo 2014

Il principio prevede che nel corso del riaccertamento siano eliminati i residui attivi e passivi non esigibili al 31 dicembre 2014 per essere reimputati agli esercizi successivi.

Al punto 3.6 è previsto che per quanto riguarda, in particolare, i “Contributi a rendicontazione”, costituiti dai trasferimenti erogati annualmente a favore di un'amministrazione sulla base della rendicontazione delle spese sostenute, e di una precedente formale deliberazione/determinazione dell'ente erogante di voler finanziare la spesa” a rendicontazione”, l'accertamento è imputato secondo le seguenti modalità, definite distintamente per i trasferimenti erogati tra amministrazioni pubbliche che adottano il principio della competenza finanziaria potenziato e per i trasferimenti erogati da soggetti che non adottano tale principio:

in caso di trasferimenti a rendicontazione erogati da un'amministrazione che **adotta il principio** della competenza finanziaria potenziato, l'amministrazione beneficiaria del contributo accerta l'entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l'amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. La delibera con cui un ente decide di erogare contributi “a rendicontazione” a favore di altri enti, per la realizzazione di determinate spese, costituisce un'obbligazione giuridicamente perfezionata, anche se condizionata alla realizzazione della spesa, a seguito della quale: l'ente erogante è tenuto ad impegnare l'intera spesa prevista nella delibera, con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell'ente beneficiario (cronoprogramma). L'individuazione degli esercizi cui imputare la spesa per trasferimenti è effettuata sulla base dei programmi presentati dagli enti finanziati per ottenere il contributo; l'ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate, con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni.

nel caso di trasferimenti erogati “a rendicontazione” da soggetti che **non adottano** il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l'ente beneficiario accerta l'entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell'ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa. L'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa.

Pertanto, visto che la spesa risulta già pagata nel 2014, e si suppone anche rendicontata, l'entrata risulta esigibile e viene mantenuta a residuo.

Per completezza si segnala che nel corso della gestione, l'attuazione della spesa potrebbe avere un andamento differente rispetto a quello previsto. Di tali eventuali differenze, l'Ente beneficiario provvede a dare tempestiva comunicazione all'Ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il programma o cronoprogramma della spesa. A seguito di tali aggiornamenti, entrambi gli enti provvedono alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili.

Al 31/12/2014 abbiamo mantenuto come residuo passivo l'importo di € 520.000,00 finalizzato alla costruzione di una piazza; l'opera risulta finanziata per € 235.000,00 da alienazioni incassate nel 2014 e per € 285.000,00 da un contributo a rendicontazione concesso dalla Regione e pertanto totalmente accertato al 31.12.2014. Entro il 31.12.2014 non è stata effettuata la formale pubblicazione della gara per l'affidamento dei lavori che invece è avvenuta al 1 marzo 2015. Come ci si deve comportare:

A) è corretto eliminare il residuo passivo e reimputarlo alla competenza del 2015 e anni successivi dove sarà finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato. In caso contrario:

B) bisogna cancellare il residuo passivo e costituire un vincolo nel risultato di amministrazione;

C) il residuo attivo relativo al contributo può essere mantenuto a residui sebbene a rendicontazione (in quanto riconosciuto dalla Regione e finalizzato alla realizzazione della Piazza) oppure va cancellato e reimputato al 2015

D) qualora, entro il termine di riaccertamento straordinario, la gara dovesse risultare conclusa con l'affidamento dei lavori, come bisogna procedere.

Il punto 5.4. che disciplina la costituzione del FPV per gli investimenti, prevede che:

Possono essere finanziate dal fondo pluriennale (e solo ai fini della sua determinazione):

a) tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi, anche se non interamente impegnate (in parte impegnate e in parte prenotate), sulla base di un progetto approvato del quadro economico progettuale. La costituzione del fondo per l'intero quadro economico progettuale è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorchè relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, escluse le spese di progettazione. In altre parole l'impegno delle sole spese di progettazione non consente la costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese contenute nel quadro economico progettuale;

b) le spese riferite a procedure di affidamento attivate ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell'opera (ancorchè non impegnate).

Nel caso in cui la gara non sia stata bandita l'impegno va cancellato e confluisce nel risultato di amministrazione vincolato, per la quota finanziata dall'alienazione, mentre si procederà alla reiscrizione entrata e uscita, nell'anno 2015 della parte relativa al finanziamento della Regione.

Nel bilancio di previsione sarà applicata la quota vincolata per procedere alla reiscrizione dell'opera.

Non sono soggetti a riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario (9.3)

Domande- 2- Utilizzo avanzo di amministrazione

E' possibile utilizzare l'avanzo vincolato relativo ad un opera pubblica prima dell'approvazione del bilancio di previsione ?

In linea generale l'utilizzo dell'avanzo vincolato, in corso di esercizio provvisorio, è disciplinato al punto 8.11 del principio sulla contabilità finanziaria:

8.11 Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente.

In particolare l'art 175 Dlgs. 267/2000 prevede che:

9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Ancora in particolare va considerato che trattandosi del comparto investimenti, la programmazione è di competenza del consiglio comunale.

Infine si sottolinea il diverso trattamento fra avanzo vincolato e avanzo destinato agli investimenti (9.2): la quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto

Pertanto l'utilizzo di avanzo in esercizio provvisorio sarà consentito, ma non in questo caso, trattandosi di ente che entra ora in armonizzazione.

Domande -2- Utilizzo avanzo di amministrazione

in esercizio provvisorio 2015, un ente NON sperimentatore, può già applicare l'avanzo di amministrazione presunto al bilancio di previsione, con delibera di Giunta, previo parere del Revisore dei Conti, per spese che se non sostenute arrecherebbero un danno all'ente?

Prima dell'approvazione del consuntivo (avanzo presunto) e prima dell'approvazione del bilancio di previsione (esercizio provvisorio): non è possibile, bisogna applicare il sistema di variazioni ante riforma

Domande-3- Residui esigibili/inesigibili

Il Comune ha avuto un spesa di bonifica in anni precedenti a fronte della quale ha residui attivi dovuti al rimborso da parte delle assicurazioni di parte, poichè è in corso la causa e non si sa come andrà a finire cioè se verrà rimborsato, dovrei eliminare i residui attivi. L'importo stralciato confluisce nel FPV o genera disavanzo?

Possono essere reimputate soltanto le entrate che corrispondono a obbligazioni perfezionate non esigibili, che vengono attribuite all'anno in cui saranno esigibili. Se l'entrata di cui si parla è esigibile può essere mantenuta, valutando la costituzione di un fondo crediti di dubbia esigibilità per pari importo, nel caso in cui non lo sia (come pare dal quesito) va cancellata.

Domande- 3- Residui esigibili/inesigibili

La nota 1 dell'allegato n.5/1 del DLgs. 118/2011 dice chiaramente che il FPV può far riferimento anche ad altri titoli e non solo alla parte corrente e alla parte capitale. Un esempio può essere il nuovo titolo 4 della spesa? Ad esempio potrei costituire un FPV alla missione 50, programma 5002 relativamente alle anticipazioni di liquidità del DL 35/2013 che secondo la delibera n. 19/2014 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti andrebbero sterilizzate? Nel 2014 ho accertato ed incassato 1.000 al titolo V entrate e solo impegnato (pagherò dal 2015) 1.000 al titolo III della spesa per sterilizzarne gli effetti. In fase di riaccertamento straordinario, elimino il residuo passivo di 1.000 al titolo III della spesa per riaccertarlo negli esercizi successivi e quindi costituisco un FPV di 1.000 da inserire della prima tabella dell'allegato n. 5/1 inserendo la colonna PARTE INDEBITAMENTO. E' corretto tutto ciò?

Come bisogna comportarsi in presenza di un residuo passivo del tit. III relativo al rimborso della quota capitale dell'anticipazione di liquidità di cui al D.L. 35/2013

Domande- 3- Residui esigibili/inesigibili

La nota 1 recita: In caso di riaccertamento di residui attivi e passivi imputati ad altri titoli del bilancio, aggiungere al prospetto ulteriori colonne. Il riaccertamento straordinario dei residui è escluso solo per i residui attivi e passivi riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, cui non si applica il principio di competenza finanziaria potenziata.

Questa fattispecie non si applica però al caso delle anticipazioni d.l. 35, per il quale non si costituisce FPV. Si fornisce al proposito la risposta fornita da Arconet ad un Comune nel corso della sperimentazione

nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n.5.6 “Gli impegni riguardanti la spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall’ente) sono imputati al bilancio dell’esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento, e per gli esercizi non gestiti si predispone l’impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento. Gli impegni sono effettuati a seguito dell’effettiva erogazione del prestito o della messa a disposizione del finanziamento (Cassa Depositi e Prestiti)”.

Pertanto occorre impegnare le spese per il rimborso dell’anticipazione, sulla base del piano di ammortamento trentennale, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale.

Non è possibile di pagare le rate di ammortamento dell’anticipazione sullo stanziamento “Fondo destinato a restituzione anticipazione” e di finanziare tale spesa con la quota del risultato di amministrazione che si è formato nell’anno di accertamento dell’entrata. Infatti non è corretto prevedere che la copertura delle spese per l’ammortamento dell’anticipazione sia costituita dalla stessa anticipazione, se non si verifica se il pagamento delle rate di ammortamento è effettuato a valere di residui attivi risalenti all’esercizio 2012 e precedenti.

Al riguardo, nel premettere che l’entrata concernente l’anticipazione di liquidità in esame, quale partita meramente finanziaria, non concorre agli equilibri di parte capitale, si rappresenta che i rimborsi dell’anticipazione, imputati a stanziamenti della spesa diversi rispetto a quello cui è imputato il fondo, distintamente per la quota capitale e la quota interessi, devono essere finanziati a carico della situazione corrente del bilancio.

Sul fondo stanziato nel bilancio di previsione tra i rimborsi di prestiti, denominato “fondo Anticipazione di liquidità di cui all’articolo 1, comma 13, del DL 35/2013”, per un importo pari a quello dell’anticipazione accertata in entrata, non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, la relativa economia di bilancio confluisce nel risultato di amministrazione, se positivo, costituendo il fondo vincolato destinato a reintegrare le risorse correnti utilizzate per il rimborso dell’anticipazione, esclusi gli interessi. La spesa concernente il predetto, quale partita meramente finanziaria, non concorre agli equilibri di parte corrente. Annualmente, in sede di rendiconto, le risorse del “fondo Anticipazione di liquidità di cui all’articolo 1, comma 13, del DL 35/2013”, al netto delle riduzioni operate a seguito di cancellazione di residui, sono liberate, per un importo non superiore alla quota capitale rimborsata nell’esercizio se pari o inferiore alla differenza tra le riscossioni in conto residui risalenti all’esercizio 2012 e precedenti e i pagamenti in conto residui risalenti all’esercizio 2012 e precedenti, effettuate nell’anno. Non è possibile liberare risorse se la quota residua del predetto risulta inferiore all’importo all’anticipazione ancora non rimborsata. Se la quota del fondo liberata nell’esercizio è inferiore alla differenza tra le riscossioni e i pagamenti in conto residui, in occasione del rendiconto dell’esercizio successivo, è possibile considerare tale eccedenza ai fini della determinazione della differenza tra le riscossioni in conto residui ed i pagamenti in conto residui. In caso di cancellazione di residui attivi risalenti all’esercizio 2012 o a esercizi precedenti, in quanto i relativi crediti sono riconosciuti assolutamente inesigibili, o di stralcio di tali crediti dal conto del bilancio, è ridotta di pari importo la quota accantonata del risultato di amministrazione.

Domande- 3- Residui esigibili/inesigibili

La società partecipata ha riscosso nel 2013 canoni fognatura e depurazione che deve riversare al Comune - di norma entro l'anno successivo -a oggi non ha comunicato l'importo nè versato. ho un accertamento a residui 2013 sull'importo stimato delle riscossioni storiche. e' corretto mantenere il residuo nel conto 2014 e poi reimputare in competenza? nonostante i tentativi effettuati tal società non mi comunica nè importo nè data di versamento

Gli elementi in base al quale un credito è esigibile sono quelli previsti da principio e normativa, in particolare la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Sicuramente non è un residuo da reimputare. Se è esigibile va mantenuto a residui. Altrimenti va eliminato.

Domande- 3- Residui esigibili/inesigibili

L'importo della tefa 2014 si lascia a residuo passivo nelle spese correnti o deve essere reimputato sul 2015 nei servizi conto terzi?

Il residuo di cui si tratta non è da reimputare, deve essere lasciato nell'anno in cui è esigibile l'entrata di cui il residuo è accessorio.

Nell'anno 2015 potrà essere previsto e classificato correttamente nel bilancio di previsione.

Domande- 3- Residui esigibili/inesigibili

In caso di residui passivi originati da delibere di conferimento incarico legale per la difesa in giudizio, considerato che i giudizi non si concludono mai nello stesso anno di conferimento e non è prevedibile la sua conclusione, come si possono imputare tali residui? Nell'anno 2015, reimputandoli di anno in anno oppure imputarli in uno degli anni successivi (16/17) ma se il giudizio dovesse concludersi prima, tali somme possono essere utilizzate?

Il Principio al punto 5.2.g prevede che : gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale.

Per gli enti che hanno avvocatura interna il punto 5.2.b prevede che: per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti all'Avvocatura, considerato che la normativa prevede la liquidazione dell'incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all'ente, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell'esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali. Identiche regole si applicano a qualsiasi altra voce stipendiale accessoria che sia sottoposta a condizione sospensiva, in analogia a quanto appena espresso.

Domande- 3- Residui esigibili/inesigibili

Il punto 3.7.1 dell'allegato 4/2 al d. lgs. n. 118/2011 stabilisce che "Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa". Nella risposta al quesito n. 18 delle slide del 24.2.2015 (il riaccertamento straordinario dei residui) è scritto che "Le sanzioni, gli interessi e le spese di notifica accertati a seguito di emissioni di ruoli presentano il carattere dell'esigibilità in quanto connesse ad obbligazioni giuridiche perfezionate e scadute" e quindi, "in sede di riaccertamento straordinario andranno cancellati solo se il relativo diritto di credito è inesigibile o prescritto". La risposta sembrerebbe in contraddizione con il principio contabile sopra richiamato. Si deve forse tenere un comportamento diverso con le sanzioni, gli interessi e le spese di notifica iscritti nei ruoli negli anni passati e già oggetto di accertamento contabile?

Per i ruoli coattivi , a regime nella riforma, non verranno più effettuati nuovi accertamenti perché ci sarà già lo specifico accertamento a residuo attivo nell'anno di competenza.

Pertanto nell'anno in cui si emetterà un ruolo coattivo non si accerterà l'importo del ruolo mentre si provvederà ed effettuare gli accertamenti per cassa per interessi e sanzioni (che nell'accertamento in competenza non c'erano).

Qualora negli anni pregressi fossero stati accertati ruoli comprensivi di sanzioni, interessi e spese di notifica andranno mantenuti (sempre che non siano inesigibili o prescritti), fatto salvo l'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità

Domande- 4- Risultanze riaccertamento

Quali conseguenze se il riaccertamento tra residui passivi e residui attivi è negativo?

La disciplina delle risultanze del riaccertamento straordinario è principalmente contenuta nell'art 11, commi 13 e seguenti, del D.Lgs 118/2011:

13. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

14. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

Domande- 4- Risultanze riaccertamento

A conclusione del riaccertamento straordinario 2015, è possibile procedere, nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, all'accantonamento al fondo rischi e spese di q.p. dell'avanzo – libero o vincolato - derivante dagli impegni tecnici cancellati?

In caso di risposta affermativa il fondo rischi può essere applicato al bilancio 2015 - anche in variazione qualora approvato - per far fronte a spese impreviste (accordi bonari, transazioni, sentenze divenute esecutive, ecc.)? L'eventuale variazione di bilancio rientra nel provvedimento di riaccertamento straordinario dei residui di competenza della Giunta o necessita di delibera di Consiglio?

Il fondo rischi è destinato alla copertura di partite puntualmente individuate?

Nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 è possibile destinare una quota dell'avanzo libero all'accantonamento al fondo rischi e spese. Tale accantonamento potrà essere effettuato a fronte di avanzo libero e non certo di avanzo vincolato, inoltre non può essere applicato al bilancio di previsione l'avanzo vincolato se destinato alla copertura di rischi invece che di spese vincolate.

L'avanzo accantonato potrà essere applicato al bilancio di previsione, anche mediante variazione con deliberazione di Consiglio Comunale, essendo in vigore, per gli enti non in sperimentazione, il regime di variazioni previgente (art. 11 c. 16 D.Lgs. 117/2011).

Con la deliberazione di Giunta può essere applicato esclusivamente l'avanzo vincolato (9.3).

Si rammenta inoltre che l'utilizzo dell'avanzo libero di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana corretta gestione finanziaria dell'ente (9.2).

Qualora possa essere utilizzato l'avanzo libero, la decisione è presa dal Consiglio Comunale e quindi o in sede di approvazione del bilancio di previsione o con apposita variazione.

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono state accantonate (punto 9.2 del principio), rischi che vanno pertanto chiaramente indicati.